

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

L'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n.28 del 29/12/62 e n.2 del 10/04/78;
- VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16/12/2008, n.19 Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n.12, regolamento attuativo del Titolo II della citata legge regionale n.19/2008;
- VISTO il D.P.Reg nr.544/Area 1/ SG dell'01/10/2010 con cui sono state assegnate le deleghe agli Assessori Regionali conferendo in particolare, al Dott. Elio D'Antrassi la delega all' Assessorato regionale alle Risorse agricole e alimentari;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 30 aprile 1991 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 5 aprile 2011 n° 5;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 12 novembre 2011 n° 183 ed in particolare l'art 15;
- VISTA la direttiva del 22 dicembre 2011 n° 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 ed in particolare l'art 2, comma1, lett. a) che conferisce al Presidente della Regione e agli Assessori le funzioni di indirizzo politico amministrativo;
- VISTA la relazione illustrativa allegata al presente atto;
- CONSIDERATO che le recenti innovazioni normative di riforma dell'attività e della organizzazione dell'Amministrazione pubblica dettano i criteri per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni nella gestione del procedimento amministrativo;
- RITENUTO utile specificare alcuni principi da rispettare nella gestione dei procedimenti attuativi del P.S.R., del F.E.P., nonché di ogni altro programma comunitario, nazionale e regionale;
- RITENUTO in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa e nel rispetto del divieto di non aggravare il procedimento dettare delle linee guida per consentire in particolare una celerità della fase istruttoria dei procedimenti di competenza, riducendo così gli spazi di discrezionalità amministrativa a vantaggio degli elementi tecnici di valutazione con accrescimento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- RITENUTO opportuno trasformare il contenuto della predetta relazione in apposito Atto di indirizzo per la dirigenza dei Dipartimenti regionali di questo Assessorato al fine di semplificare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi attuativi dei programmi comunitari, nazionali e regionali, accrescere l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed accelerare la spesa.

DECRETA

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa è adottato il seguente atto di indirizzo:

1) Nel rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi regolamenti di attuazione, al fine di semplificare i procedimenti ed accelerare la spesa comunitaria del PSR, del FEP, nonché di ogni altro programma comunitario, nazionale e regionale, nei bandi e negli avvisi pubblici di attuazione dei relativi programmi sono definite le seguenti modalità procedurali:

a) Il bando o l'avviso pubblico individua in maniera puntuale i documenti che occorre allegare all'istanza, concentrandoli in un apposito elenco (*check-list*), che viene accluso quale parte integrante del bando o delle relative disposizioni attuative;

b) Gli uffici competenti svolgono la fase istruttoria delle domande di aiuto, esclusivamente attraverso l'operazione di formale verifica dell'esistenza e corrispondenza del corredo documentale previsto dal bando o dall'avviso pubblico, con eliminazione di ogni altra valutazione ed attività discrezionale;

c) La formazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva è effettuata dall'Amministrazione centrale regionale.

2) L'Amministrazione regionale approva la graduatoria definitiva, in linea con la disciplina normativa di cui al D.P.R. n° 445/2000 novellata con il recente art. 15 della legge 12/11/2011 n° 183, mediante l'utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, così come richiamate dalla direttiva n°14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo rimanendo la possibilità di effettuare "*idonei controlli anche a campione*" nel rispetto comunque dei vigenti regolamenti comunitari. A conclusione dell'istruttoria l'Amministrazione emette i relativi mandati di pagamento o gli elenchi di liquidazione al competente organismo pagatore.

3) La mancata o ritardata applicazione del presente atto costituisce elemento negativo di cui tenere conto ai fini della valutazione annuale di risultato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato.

Palermo, lì 19/04/2012

f.to L'ASSESSORE
(*Dott. Elio D'Antrassi*)

Relazione

“Semplificazione delle procedure e accelerazione della spesa dei Programmi comunitari, nazionali e regionali”

Con la presente iniziativa si ritiene opportuno dettare alcuni principi da rispettare nella gestione dei procedimenti attuativi del P.S.R., del FEP, nonché di ogni altro programma comunitario, nazionale e regionale.

Tali principi discendono dalle recenti previsioni normative di semplificazione e di sviluppo adottate dal Governo nazionale (legge del 04/04/2012, n.35, di conversione del decreto legge 09/02/2012, n. 5), nonché dal divieto di aggravare l'attività procedimentale che costituisce una chiara esplicitazione di una concezione funzionale dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Principi che trovano fondamento anche nell'articolo 18, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. recepita con la l.r. n.10/1991, e nell'art.43 del D.P.R. n.445/2000 (come modificato da ultimo con l'art.15 della legge 183/2011). Detta normativa impone alle Amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria, che sono in proprio possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al citato divieto di aggravamento del procedimento.

Anche l'orientamento della giurisprudenza (ex plurimis Consiglio di Stato sez.VI n.4011/2007) si è conformata al principio del *favor participationis* satisfattiva del preminente interesse pubblico ed in conformità ai recepiti principi, ivi consacrati, di semplificazione amministrativa.

In particolare si rammenta che l'istruttoria costituisce la parte centrale del procedimento in seno alla quale si forma la decisione amministrativa.

Nei procedimenti l'Amministrazione è tenuta a compiere una previa sommaria valutazione circa la sussistenza dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità delle domande. Con l'introduzione dei predetti principi di semplificazione e di proporzionalità dell'azione, intesa come esercizio della giusta misura del potere amministrativo, si tende a ridurre gli spazi di discrezionalità amministrativa a vantaggio degli elementi tecnici di valutazione con accrescimento dell'efficacia ed efficienza dell'azione della P.A.

Da ciò, pertanto, deriva l'esigenza di celerità della fase istruttoria del procedimento amministrativo attraverso una chiave di lettura improntata a una visione sostanziale dell'attività (vedi art.21 octies legge n.241/1990), con un occhio particolare al conseguimento dei risultati dell'azione amministrativa.